



Bruxelles, 17.3.2021
COM(2021) 123 final

2018/0331 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio per contrastare la diffusione di contenuti terroristici online**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio per contrastare la diffusione di contenuti terroristici online**

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2018) 640 final – 2018/0331(COD)):	12 settembre 2018
Data dell'accordo del Consiglio su un mandato negoziale:	6 dicembre 2018
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	17 aprile 2019
Data del primo trilogo:	17 ottobre 2019
Data del secondo trilogo:	20 novembre 2019
Data del terzo trilogo:	12 dicembre 2019
Data del quarto trilogo:	24 settembre 2020
Data del quinto trilogo:	29 ottobre 2020
Data del sesto (ultimo) trilogo:	10 dicembre 2020
Data dell'accordo politico in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti:	16 dicembre 2020
Data in cui la commissione LIBE del Parlamento europeo ha votato a favore dell'accordo di compromesso:	11 gennaio 2021
Data di adozione della posizione del Consiglio in prima lettura:	16 marzo 2021

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Gli attentati terroristici commessi sul territorio dell'UE hanno dimostrato che i terroristi utilizzano Internet in maniera abusiva per reclutare e preparare sostenitori, pianificare e agevolare le attività terroristiche, celebrare le loro atrocità e istigare altri a seguire il loro esempio, infondendo paura nella popolazione.

I contenuti terroristici condivisi online a tal fine sono diffusi attraverso prestatori di servizi di hosting che permettono il caricamento di contenuti di terzi. I terroristi e i loro sostenitori non si sono serviti soltanto delle grandi piattaforme di social media ma anche, in misura crescente, di piccoli prestatori che offrono diversi tipi di servizi di hosting accessibili nell'Unione europea. L'uso improprio di determinati servizi online evidenzia la particolare responsabilità sociale dei prestatori di servizi di hosting di proteggere i loro utilizzatori dall'esposizione a contenuti terroristici e dai gravi rischi per la sicurezza che questi contenuti comportano per la società in generale.

La proposta della Commissione consisteva nell'istituzione di un quadro giuridico armonizzato atto a prevenire l'uso improprio dei servizi di hosting per la diffusione di contenuti terroristici online e garantire il corretto funzionamento del mercato unico digitale, assicurando nel contempo la salvaguardia della sicurezza pubblica e la tutela dei diritti fondamentali.

Obiettivo del regolamento proposto è fare chiarezza in merito alla responsabilità dei prestatori di servizi di hosting di adottare tutte le misure opportune, ragionevoli e proporzionate necessarie a garantire la sicurezza dei loro servizi e a individuare e rimuovere in modo rapido ed efficace i contenuti terroristici online. Tali misure comprendono la rimozione dei contenuti entro un'ora dal ricevimento dell'ordine di rimozione e misure specifiche che i prestatori di servizi di hosting devono adottare in modo proattivo per proteggere i loro servizi.

Al tempo stesso il regolamento proposto contiene una serie di misure di salvaguardia intese a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, quali la libertà di espressione e di informazione, in una società democratica. Tali garanzie comprendono obblighi di trasparenza e meccanismi di reclamo per assicurare che i fornitori di contenuti possano impugnare la rimozione dei loro contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, oltre al ricorso giurisdizionale in conformità dell'articolo 19 TUE e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Gli obblighi che il regolamento proposto stabilisce nei confronti degli Stati membri contribuiranno al conseguimento di tali obiettivi mediante il conferimento di poteri alle autorità competenti, l'aumento della prevedibilità e della trasparenza e la garanzia di misure di salvaguardia adeguate, e assicureranno che la mancata conformità dei prestatori di servizi di hosting possa dare luogo a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio riflette l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione il 10 dicembre 2020. Le principali differenze tra la proposta della Commissione e il testo concordato a livello politico sono riportate di seguito.

- *Ambito di applicazione:* è precisato che il materiale diffuso per scopi educativi, giornalistici, artistici o di ricerca o a fini di prevenzione o di lotta al terrorismo non deve essere considerato contenuto terroristico e che una valutazione deve accertare il reale scopo della diffusione.
- È precisato che il regolamento non pregiudica la direttiva sul commercio elettronico¹ né la direttiva sui servizi di media audiovisivi² e che, per quanto riguarda i servizi di media audiovisivi, la seconda direttiva prevale in caso di conflitto. Un considerando chiarisce che ciò lascia impregiudicati gli obblighi di cui al regolamento per i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video.

¹ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

² Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).

- È specificato che il regolamento si applica esclusivamente ai prestatori di servizi di hosting che diffondono informazioni al pubblico, ossia a un numero potenzialmente illimitato di persone.
- Definizioni: la definizione di "contenuti terroristici" esclude il materiale che "promuove" le attività dei gruppi terroristici ed è maggiormente in linea con i reati pertinenti nella direttiva sulla lotta contro il terrorismo³.
- Ordini di rimozione di contenuti: è mantenuto il termine massimo di un'ora entro il quale i prestatori di servizi di hosting devono rimuovere i contenuti terroristici o disabilitare l'accesso agli stessi, ma l'autorità competente deve informare il prestatore di servizi di hosting con 12 ore di anticipo rispetto al primo ordine di rimozione, salvo in caso di urgenza. Il termine sarà inoltre sospeso qualora motivi tecnici od operativi obiettivamente giustificabili rendano impossibile il rispetto dell'ordine di rimozione.
- Diritto di esame / Procedura per gli ordini di rimozione transfrontalieri: sebbene tutti gli Stati membri abbiano il diritto di emanare ordini di rimozione nei confronti di qualsiasi prestatore di servizi di hosting, indipendentemente dal luogo di stabilimento, un nuovo articolo sulle procedure per gli ordini di rimozione transfrontalieri (articolo 4) consente all'autorità competente dello Stato membro "ospitante" (ossia lo Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting è stabilito o ha il suo rappresentante legale) di esaminare un ordine di rimozione per stabilire se esso comporti o meno violazioni gravi o manifeste dei diritti fondamentali o del regolamento. I prestatori di servizi di hosting e i fornitori di contenuti hanno il diritto di chiedere un riesame dell'ordine di rimozione da parte di tale autorità competente, nel qual caso quest'ultima è tenuta a procedere a tale esame e ad esporre le proprie conclusioni in una decisione. Qualora dall'esame emergano violazioni gravi o manifeste, l'ordine di rimozione cessa di avere effetti giuridici e il prestatore di servizi di hosting non è più soggetto all'obbligo di rimuovere il materiale e dovrebbe in linea di principio ripristinarlo.
- Misure specifiche: il contenuto degli articoli 3, 6 e 9 della proposta è stato modificato e fuso in un unico articolo che stabilisce gli obblighi dei prestatori di servizi di hosting di attuare misure specifiche per contrastare la diffusione di contenuti terroristici. Tali obblighi si applicano solo ai prestatori di servizi di hosting che l'autorità competente ha giudicato esposti a contenuti terroristici. Sebbene le autorità competenti possano esigere che i prestatori di servizi di hosting adottino misure supplementari, la scelta delle misure specifiche atte a contrastare i contenuti terroristici spetta ai prestatori di servizi di hosting, che non possono essere obbligati a utilizzare strumenti automatizzati.
- Segnalazioni: è stato soppresso l'articolo sulle segnalazioni (ossia un meccanismo per la trasmissione di avvisi inteso ad allertare i prestatori di servizi di hosting in merito a contenuti terroristici, affinché possano su base volontaria esaminarne la compatibilità con le proprie condizioni contrattuali) contenuto nella proposta della Commissione. Un considerando chiarisce tuttavia che lo strumento delle segnalazioni rimane a disposizione degli Stati membri e di Europol.

³ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

- Autorità competenti: gli Stati membri devono designare le autorità competenti conformemente alle disposizioni del regolamento, accertandosi tra l'altro che tali autorità non sollecitino né ricevano istruzioni e che agiscano in modo obiettivo e non discriminatorio, garantendo il pieno rispetto dei diritti fondamentali.
- Sanzioni: l'articolo sulle sanzioni prevede esplicitamente che gli Stati membri possano decidere se imporre o meno sanzioni in casi individuali, tenendo conto di circostanze quali la natura e le dimensioni del prestatore di servizi di hosting interessato, il grado di colpa di quest'ultimo in merito alla violazione e le misure tecniche e organizzative che ha eventualmente adottato per garantire il rispetto degli obblighi del regolamento.
- Disposizioni finali: il termine per l'entrata in applicazione del regolamento è stato esteso a 12 mesi dopo l'entrata in vigore, mentre il periodo per la valutazione del regolamento è stato ridotto a due anni a decorrere dalla data di applicazione.

La Commissione ritiene che, nel complesso, l'accordo politico raggiunto, che trova riscontro nella posizione del Consiglio, preservi i principali obiettivi della summenzionata proposta della Commissione. In particolare il testo concordato costituisce un approccio equilibrato che garantisce il contrasto efficace dei contenuti terroristici online, la predisposizione di una serie completa di salvaguardie a tutela dei diritti fondamentali e l'imposizione di norme uniformi e proporzionate nei confronti dei prestatori di servizi di hosting attivi nel mercato interno.

4. CONCLUSIONI

La Commissione accetta la posizione assunta dal Consiglio.